



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 2 BORG**  
CON INDIRIZZO MUSICALE  
AMBITO TERRITORIALE N. 20  
p.<sup>zza</sup> Carducci, 3 - ☎ 0833263102 - c. f. 91012530753  
leic879007@istruzione.it - leic879007@pec.istruzione.it  
www.icpolo2gallipoli.edu.it  
73014 - GALLIPOLI (LE)



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - "BORGO"-GALLIPOLI  
Prot. 0001130 del 21/03/2020  
(Uscita)

Ai Docenti  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado  
*Scuolanext*

*E, p.c., Agli Alunni e ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale*  
Al sito web dell'Istituto [www.icpolo2gallipoli.edu.it](http://www.icpolo2gallipoli.edu.it)  
*Homepage – Comunicazioni Famiglie*  
*Sez. Privacy*  
*Agli Atti*

*E, p.c., Al DSGA - Sede*

**OGGETTO: Regolamento contenente istruzioni operative per l'uso delle piattaforme web durante le videolezioni.**

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche attraverso le videolezioni, si raccomanda alle SS.LL. di attenersi al rispetto del presente Regolamento contenente le istruzioni operative predisposte dall'Istituzione Scolastica, anche a tutela della privacy per lo svolgimento della didattica a distanza, con preghiera di voler opportunamente informare e sensibilizzare gli alunni e le rispettive famiglie, alle quali la presente si trasmette per conoscenza.

**ISTRUZIONI**

- Durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento serio e responsabile analogo a quello che viene adoperato a scuola;
- è vietato consentire l'accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati;
- (se consentita) la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche;
- tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati.

*Utilizzo del microfono:*

- durante la video-lezione, l'attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente.

### *Registrazioni audio/video:*

- l'acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della videolezione, sono severamente vietate;
- l'utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.

### **ANNOTAZIONI**

All'inizio della videolezione, sarebbe opportuno ricordare agli alunni che l'acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della videolezione, senza il consenso del soggetto interessato, sono severamente vietate e integrano un illecito civile e/o penale.

A tal proposito, **si allega un modello di slide che può essere proiettato all'inizio di ogni lezione.**

Si ritiene utile, inoltre, richiamare l'attenzione su quanto stabilito con il **Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali (06/09/12):**

“Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati”.

In data **30 novembre 2007, il MIUR ha adottato la Direttiva n. 104**, di cui ci riportano alcuni passi ed alla quale integralmente si rinvia.

“Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento.

Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, alla misura di tutela prevista **dall'art. 10 del Codice Civile all'Articolo 10 - Abuso dell'immagine altrui:**

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona, le quali richiedono il consenso della persona ritrattata (...) e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in

commercio che rechino "pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali ...), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

- a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);
- b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

Si confida nella preziosa collaborazione delle SS. LL. e nel rispetto del presente Regolamento.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucilla VAGLIO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse